

Il materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere è un rifiuto?

Critica a una recente pronuncia della Corte di Cassazione¹

Walter Formenton, Mariano Farina²

Ha generato un certo scalpore³ una recente sentenza della Corte di Cassazione,⁴ che ha affermato costituire recupero di rifiuti il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe. Per quanto riguarda la natura di rifiuto di questi ultimi, la sentenza citata rimanda a una precedente.⁵

Un'attenta analisi del ciclo completo di produzione del conglomerato cementizio preconfezionato, destinato alla produzione di manufatti cementizi per "gettata", rileva che le argomentazioni utilizzate dalla Corte sono criticabili perché non corrispondenti ai fatti e incongruenti con la nozione di rifiuto per mancanza della condizione soggettiva e, anche a voler confinare i materiali del titolo in tale ambito normativo, essi hanno le caratteristiche dei sottoprodotti.

Ciclo produttivo del calcestruzzo

I manufatti in calcestruzzo, come noto, sono prodotti mediante "gettata" di conglomerato cementizio preparato in sito o, più comunemente, preconfezionato in appositi impianti e trasportato sul posto di produzione del manufatto.

Il ciclo completo di produzione (v. fig.1) si compone di diverse fasi, eseguite attraverso pratiche industriali diverse, in posti anche diversi.

Il conglomerato cementizio, necessario alla produzione dei manufatti, è costituito da diversi componenti:

- **Aggregati:** sabbie; ghiaie alluvionali sottoposte a lavaggio e vagliatura; pietrischi da frantumazione di rocce e vagliati; sabbie lavate e vagliate; riciclati da demolizione in calcestruzzo.
- **Additivi:** prodotti dosati opportunamente come antigelo, fluidificanti, ritardanti o acceleranti di presa.
- **Acqua:** acqua tal quale con aggiunta di acqua recuperata dal ciclo di produzione e riutilizzata.

La prima fase del ciclo inizia presso i produttori degli aggregati (in genere cave) che utilizzano pratiche industriali come il lavaggio, la frantumazione e la vagliatura nella produzione dei prodotti inerti (sabbie, ghiaie, pietrisco). Tali operazioni (lavaggio, frantumazione, vagliatura) fanno parte della "normale pratica industriale" del settore per ottenere aggregati, prodotti

¹ Il presente lavoro esprime, sulla dibattuta questione, l'opinione di tecnici operanti nel settore ambientale.

² Walter Formenton, chimico libero professionista, consulente ambientale dal 1975.

Mariano Farina, chimico libero professionista, consulente ambientale dal 1981, amministratore di Ecochem group SpA, <http://www.ecochemgroup.it/>

Ringraziamo L. Sambugaro della Vibeton SpA per le informazioni sul ciclo produttivo.

³ V. Dragoni, *Stretta sui residui in betoniera*, Italia Oggi, 28 settembre 2015

⁴ C. Cass., Sez. Feriale penale, n. 34284 del 28/07/2015, Salciarini.

⁵ C. Cass., Sez. 3, n. 42338 del 9/7/2013, Delle Cave.

derivanti dalle lavorazioni delle materie prime (ghiaia grezza, rocce, sabbie), adatte alla produzione del conglomerato cementizio.

La seconda fase di produzione si realizza presso gli impianti di preparazione del prodotto “conglomerato cementizio preconfezionato”. I componenti sono dosati opportunamente, dalle tramogge contenenti gli aggregati (sabbie, ghiaie, pietrisco) e caricati, con aggiunta di cemento, acqua e additivi, su betoniera montata su un mezzo mobile (autobetoniera), che trasporta il conglomerato preconfezionato presso il luogo di produzione del manufatto in calcestruzzo. Durante il trasporto, il prodotto è mantenuto in miscelazione per mantenerlo fluido e, sul posto di produzione, è scaricato per la “gettata” del manufatto (terza fase).

Nel caso che il contenuto dell’autobetoniera risulti in eccesso rispetto alle esigenze, la parte di prodotto rimanente può essere trasportata presso altri clienti per la produzione di altri manufatti cementizi. In tal caso, il materiale rimanente si configura ancora come un prodotto, poiché non ha perso le sue caratteristiche tecniche e merceologiche e può essere utilizzato, in pratica con una certa frequenza, per una nuova gettata.

Nel caso in cui non ci sia disponibilità immediata per nuove gettate o impossibilità a eseguire le stesse, il materiale si configura, allora, come una “rimanenza”, prodotta materialmente nell’impianto di produzione del conglomerato ma *derivante dal processo produttivo di gettata*, ed è riportato nel luogo di confezionamento.

Il ciclo di produzione del conglomerato preconfezionato non finisce in se stesso ma termina con la produzione del manufatto, pertanto la rimanenza si deve considerare originata dal ciclo di produzione del conglomerato, che non aveva lo scopo di produrla.

Pertanto, anche a voler considerare come origine della rimanenza solo il processo di “gettata”, comunque essa proviene da un ciclo di produzione che non aveva lo scopo di produrla.

Il materiale rimanente è di proprietà del produttore del conglomerato, che fattura al cliente la sola parte utilizzata e la rimanenza è restituita, sulla medesima bolla di trasporto, come “reso” di prodotto. Il processo è assimilabile alla “tentata vendita”, in quanto non è possibile stabilire con esattezza la quantità di conglomerato necessaria alla produzione del manufatto, a causa di vari fattori come errori di misurazione, sottostime ecc.

Usualmente si trasporta più prodotto di quello stimato necessario, quindi è normale che dal processo di “gettata” risulti una rimanenza di conglomerato cementizio, all’interno dell’autobetoniera, che è trasportata in un altro sito, se disponibile, per un’ulteriore gettata.

Si dà risposta, così, all’interrogativo critico del punto 4 della sentenza 3428/15: “...detto materiale, nel momento in cui rientra nello stabilimento, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non sembra mantenere “la stessa natura del calcestruzzo prodotto e caricato sul mezzo di trasporto”, perché se così fosse, non si spiegherebbe per quale motivo non venga nuovamente commercializzato anziché essere sottoposto ad uno dei trattamenti in precedenza descritti prima di essere reimpiegato per la produzione di altro calcestruzzo”.

Infatti, si fa esattamente così, il materiale viene utilizzato in successive gettate, se questo è possibile, in quanto il prodotto mantiene le sue caratteristiche solo per un certo tempo entro il quale è possibile utilizzarlo.

Solo se non vi è la possibilità di effettuare un'altra gettata, il conglomerato cementizio rimanente viene riportato nel luogo di produzione per essere separato nei suoi componenti base in quanto, altrimenti, andrebbe incontro rapidamente a presa.

Se tale materiale potesse mantenere le stesse caratteristiche merceologiche sino alla successiva gettata, non vi sarebbe ombra di dubbio che esso sarebbe ancora un prodotto. In certi casi ciò risulta possibile per aggiunta di opportuni ritardanti della presa, che mantengono il materiale fluido sino al successivo utilizzo ma ne precludono alcuni impieghi.

Se questo non viene fatto, il materiale può solidificare rapidamente, con perdita del prodotto e, in particolare, degli aggregati in esso contenuti. Onde evitare questa perdita, il conglomerato eccedente, che si può considerare, in tal caso, un succedaneo degli aggregati grezzi (materie

prime), viene scaricato nella cosiddetta “betoniera a terra”, una macchina che, attraverso un lavaggio con acqua, effettua la separazione degli aggregati dal cemento (lavaggio degli aggregati), che vengono rimandati nelle tramogge di stoccaggio per il riutilizzo in un nuovo ciclo di produzione.

Questi aggregati possono essere considerati prodotti in quanto ottenuti con un lavaggio che ha proprio lo scopo di ottenerli per separazione dal succedaneo della materia prima grezza, il conglomerato non consegnato. Se, invece, sono considerati come rimanenza del ciclo di gettata, che non aveva lo scopo di produrli, allora hanno le caratteristiche dei sottoprodotti.

Le acque di lavaggio, separate dagli aggregati, vengono inviate in una vasca di raccolta e sedimentazione, alla quale pervengono anche le acque di lavaggio delle betoniere, che, una volta svuotate, vengono lavate per evitare la presa del materiale rimanente al loro interno.

L’acqua chiarificata della vasca viene riutilizzata per la preparazione di nuovo conglomerato cementizio.

I reflui liquidi, originati dal processo produttivo del conglomerato, si configurano come scarichi, essendo convogliati. Infatti, se non fossero riutilizzate, tali acque dovrebbero essere scaricate in corpi recettori, previa depurazione.

Le acque di scarico sono espressamente escluse dalla disciplina dei rifiuti dall’art. 185 del TUA⁶, comma 2 e la nozione di scarico prevede la convogliabilità delle acque reflue senza soluzioni di continuità in corpi recettori⁷.

Esse sarebbero un rifiuto solo se venissero smaltite all’esterno con soluzione di continuità nello scarico, come ad esempio per mezzo di un’autobotte (caso della sentenza citata 43338).

Dopo la sedimentazione, le acque, avendo le caratteristiche idonee, sono riciclate nel ciclo di produzione e ridiventano, quindi, *acque di processo*.

Finché rimangono all’interno del ciclo di produzione tutte le acque riciclate sono acque di processo e non rifiuti. Solo con la fuoriuscita dal ciclo esse diventano o scarichi o rifiuti.

Se anche non si volesse comprenderle nel ciclo dell’acqua, ma considerarle come un materiale originato nel processo di produzione del conglomerato che non ha lo scopo di produrlo, esse si configurano, allora, come un sottoprodotto utilizzato nello stesso ciclo produttivo. Se non lo fossero, allora sarebbero acque di scarico, ma non rifiuto e se fossero rifiuto, allora non sarebbero riciclate ma destinate all’abbandono, cioè smaltite all’esterno dell’azienda (ma non attraverso scarico).

Tutti i materiali che vengono riutilizzati nello stesso ciclo produttivo che li ha generati non sono rifiuti perché manca la condizione soggettiva di rifiuto e sono, quindi, intrinsecamente, dei sottoprodotti per la seconda condizione dell’art. 184-bis del TUA.

Le rimanenze di conglomerato cementizio non sono un rifiuto ma un prodotto rimanente o, quantomeno, un sottoprodotto.

E’ importante chiarire questo concetto: il recupero e il riutilizzo di un materiale all’interno dello stesso ciclo di produzione (riciclaggio), come nel caso delle acque riciclate, non costituiscono mai recupero di rifiuti, in quanto tali materiali non sono destinati all’abbandono da chi li detiene dato, appunto, che li riutilizza.

Si pensi ad un prodotto di fabbricazione difettoso, non rispondente alle caratteristiche richieste dal prodotto per la vendita, così che il produttore non lo immetta in commercio oppure l’acquirente lo rifiuta e lo ritorna alla fabbrica. Esso potrebbe essere scartato e quindi diventerebbe certamente un rifiuto. Al contrario, esso potrebbe essere “smontato” nelle sue componenti e queste, o parte di esse, potrebbero essere reimmesse nel ciclo produttivo per riconfezionare il prodotto. Manca, in

⁶ TUA, Testo Unico ambientale, D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

⁷ Art.74 TUA, comma 1, lett. ff: scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite **un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore** in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

tal caso, la condizione soggettiva di rifiuto, cioè il disfarsene o la decisione o l'obbligo di disfarsene.

Il recupero all'interno dello stesso ciclo di produzione è un "autorecupero". Sino a che il materiale rimane entro l'ambito del ciclo di lavoro cui partecipa e non esce "dai cancelli della fabbrica", cioè dal ciclo di produzione, non è mai un rifiuto, proprio perché viene meno la volontà o necessità di disfarsene.

Nel caso della produzione di prodotti che danno origine a molti scarti di produzione perché difettosi, le aziende inseriscono nel ciclo di produzione tutte le lavorazioni necessarie per riprocessare tali prodotti, che, non essendo destinati all'abbandono, non sono rifiuti e il loro riprocessamento non è un trattamento rifiuti.

L'operazione di recupero, effettuata all'interno del ciclo di produzione è un "autorecupero".

Si osserva come, nella disciplina dei rifiuti, non sia contemplato "l'autorecupero", che è un concetto in antitesi con la volontà di disfarsi, quindi con la nozione di rifiuto; mentre è presente l'"autosmaltimento dei rifiuti" (art. 215 TUA) ove chiaramente vi è la volontà di disfarsi del rifiuto in conto proprio, come ad esempio nell'incenerimento dei propri rifiuti.

La produzione di conglomerato cementizio produce molte eccedenze, soggette a rapida degradabilità e pertanto i fabbricanti si sono attrezzati stabilmente per riprocessare tali materiali come parte integrante del ciclo di produzione.

Si pensi, ad esempio, al conglomerato cementizio che non sia prodotto secondo le ricette previste, per errori di dosaggio da parte dei dosatori o degli addetti. Esso non può essere utilizzato in quanto "prodotto difettoso". Tuttavia, non viene scartato ma riprocessato nello stesso ciclo di produzione: smontato nelle sue componenti e riconfezionato.

Il prodotto "conglomerato cementizio" che non può essere utilizzato per le gettate, non diventa mai un rifiuto ma deve essere considerato analogo ad un prodotto difettoso che non venga scartato ma avviato al riprocessamento all'interno dello stesso processo produttivo. Manca la volontà soggettiva di disfarsi di tale materiale che, rimanendo entro il ciclo di produzione, viene, in un certo senso "smontato" nelle sue componenti per riutilizzarle, proprio al fine di evitare che diventi un rifiuto con spreco di materiali.

Comunque sia, poiché il "*conglomerato cementizio rimanenza della gettata*" non è stato prodotto allo scopo, si può configurare, allora, come un sottoprodotto in quanto soddisfa alle quattro condizioni previste dall'art. 184-bis del TUA:

1. *La sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione.*

Il conglomerato cementizio è un sottoprodotto in quanto lo sono gli aggregati in esso presenti. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza citata, esso soddisfa chiaramente al primo requisito di originarsi da un processo di produzione.

Nella sentenza 34284/15 si considera, erroneamente, concluso il ciclo produttivo del conglomerato con la produzione dello stesso che viene ceduto all'acquirente e si ritiene che sia quest'ultimo il proprietario del materiale⁸. Poiché l'acquirente rifiuta l'eccedenza, allora il materiale eccedente è un rifiuto.

Tale interpretazione è del tutto fuorviante in quanto il soggetto che decide la destinazione del materiale rimanente è il produttore del conglomerato che cede all'acquirente solo la parte che gli serve. L'acquirente non decide di disfarsi del materiale perché questo non è mai venuto in suo possesso, non avendolo ritirato.

⁸ "...tale materiale assume, invece, la natura di vero e proprio rifiuto nel momento in cui l'acquirente destinatario della consegna non lo riceve, lasciandolo al trasportatore e manifestando così, inequivocabilmente, l'intenzione di disfarsene..."

Se così non fosse, l'acquirente diventerebbe il produttore del rifiuto e quindi dovrebbe metterlo in *deposito temporaneo*, scaricandolo dall'autobetoniera; compilare i registri di carico e scarico del rifiuto e consegnarlo a ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti per lo smaltimento.

La realtà non è così, come equivocato nella sentenza, in quanto l'acquirente non viene mai in possesso della rimanenza, ma, semplicemente, rifiuta di acquistare una parte del prodotto, in quanto eccedente le sue necessità, che rimane un prodotto anche dopo il suo rifiuto di acquisto.

Se così non fosse, qualsiasi prodotto rifiutato da un acquirente diventerebbe un rifiuto.

Si pensi alle vendite per corrispondenza; ogni volta che una merce viene rifiutata da chi l'ha ordinata, ad esempio perché non confacente ai suoi desiderata, sarebbe un rifiuto. Invece rimane un prodotto che ritorna al produttore il quale, dopo averlo sconfezionato e riconfezionato, lo rivende ad altro cliente.

La decisione al punto 3 della sentenza, di ritenere mancante la prima condizione richiesta per i sottoprodotti, concernente l'origine del sottoprodotto da processo produttivo, è censurabile in quanto la Corte ritiene che la rimanenza si origini da un ciclo commerciale e non produttivo, quando in realtà la rimanenza si origina dalla produzione dei manufatti cementizi. Tale rimanenza, peraltro, rimane un prodotto che contiene, come sottoprodotti, gli aggregati e quindi è, esso pure, un sottoprodotto. Essi provengono, come ultima fase, da un ciclo di produzione che non ha lo scopo di produrli, la produzione di manufatti in calcestruzzo.

Poiché la fase di produzione del manufatto fa parte del ciclo esteso che comprende la produzione del conglomerato cementizio, più appropriatamente si dovrebbe identificare l'origine di tale sottoprodotto dalla produzione del conglomerato cementizio.

Comunque, in entrambi i casi, esso deriva da una produzione industriale, di cui fa parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione.

2. Deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Il riutilizzo è certo in quanto il materiale o viene utilizzato per successive gettate, ed in tal caso non è nemmeno sottoprodotto ma prodotto vero e proprio in quanto fatto per quello scopo. Oppure, se non adoperato, la rimanenza di prodotto non consegnato viene "smontata" nelle sue componenti, nello stesso ciclo di produzione del conglomerato, e dallo smontaggio si riottengono gli aggregati che sono sottoprodotti in quanto prodotti da un processo, la produzione di conglomerato preconfezionato e manufatti in calcestruzzo, che non ha lo scopo di ottenerli. Oppure sono prodotti veri e propri, se considerati provenienti dal processo di trattamento del conglomerato, mediante lavaggio, che ha proprio lo scopo di produrli e, in tal caso, il conglomerato sarebbe il succedaneo di una materia prima.

Va censurata l'affermazione a pag. 3 della sentenza "*il giudice di merito ha escluso la natura di sottoprodotto del suddetto materiale...non essendovi certezza dell'effettivo riutilizzo, essendo la sua destinazione decisa successivamente in base alle concrete esigenze dell'azienda o alle richieste di terzi*".

Lo scopo del riutilizzo del materiale conglomerato è di recuperare gli aggregati in esso contenuti, che hanno la certezza di essere impiegati nello stesso processo produttivo. Tale recupero è già deciso in precedenza poiché è già programmato che il materiale non venduto sia riportato in azienda, in quanto analogo a "prodotto difettoso"; azienda che dispone stabilmente delle apparecchiature necessarie per il riutilizzo dei prodotti difettosi.

Anche qualora il processo produttivo del conglomerato si fermasse, i materiali prodotti (ghiaie, pietrisco) hanno un mercato e possono essere ceduti, essendo analoghi ai prodotti originari ghiaia e pietrisco.

Il concetto di certezza anticipata del riutilizzo non può essere una "certezza assoluta", nel senso che anticipatamente si conosca a chi fornire il sottoprodotto, ma una certezza ragionevole, dovuta all'esistenza di un mercato, quindi di una domanda per tale sottoprodotto. E fintanto che esisteranno processi di produzione del conglomerato cementizio esisterà un mercato per gli agglomerati. Il fatto inoltre di riutilizzarli proprio nello stesso processo produttivo rende ancora

più certo il loro utilizzo, in quanto il produttore, finché esiste domanda di conglomerato cementizio preconfezionato, avrà tutto l'interesse ad utilizzare tali sottoprodotti, al posto delle materie prime, per realizzare un risparmio economico e un aumento dei profitti, che sono la molla più efficace per garantire la certezza del riutilizzo.

3. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Il sottoprodotto conglomerato cementizio, contenente gli aggregati, non viene riutilizzato direttamente ma deve essere sottoposto al trattamento di "smontaggio". L'operazione avviene per semplice lavaggio, un'operazione utilizzata normalmente nel ciclo di produzione degli aggregati. Essa si configura quindi come una normale pratica industriale nel ciclo completo di produzione del conglomerato.

Nel conglomerato cementizio, infatti, sono presenti le ghiaie le sabbie che debbono essere lavati e separati dal cemento, che è l'analogo della sabbia e terra che contaminano la materia prima ghiaia provenienti dalle cave, che deve essere, appunto, lavata per la produzione degli aggregati. In entrambi i casi si tratta di lavaggio della ghiaia per togliere le componenti che impedirebbero il suo impiego.

In altre parole, dal punto di vista del loro utilizzo non vi è differenza fra gli aggregati come conglomerato e le ghiaie grezze estratte dalla cava; entrambi richiedono un trattamento di lavaggio per ottenere gli aggregati, lavaggio che è, quindi, una normale pratica industriale.

Va censurata l'affermazione della sentenza a pag. 3, ove si afferma che " *il giudice di merito ha escluso la natura di sottoprodotto del suddetto materiale, ritenendo che lo stesso non fosse pronto al reimpiego, nel momento in cui si originava, nel corso del processo rivolto alla produzione dovendo essere sottoposto a specifico trattamento...*".

Un sottoprodotto non si qualifica solo se utilizzato tal quale senza alcun trattamento, ma anche se viene trattato, prima di essere reimpiegato, secondo la normale pratica industriale del settore. Il trattamento effettuato sul conglomerato cementizio di rimanenza è un lavaggio per la separazione degli agglomerati, che è pratica industriale normale nella produzione degli stessi.

Data l'incertezza nella definizione di "normale pratica industriale", ci sentiamo di aderire a quanto formulato da L. Prati⁹: " *nei casi dubbi dovrebbe ritenersi rientrare nella normale pratica industriale ogni operazione effettuata sulla sostanza o sull'oggetto preventivamente al suo utilizzo che, nel settore industriale di riferimento, viene condotta anche su materie prime, intermedi o prodotti.*".

Nel nostro caso, il lavaggio viene condotto anche sulla materia prime di partenza, le ghiaie di cava, e quindi è certamente "normale pratica industriale".

Del resto l'azienda ben avrebbe potuto procurarsi le ghiaie grezze da cava come materia prima e sottoporle a lavaggio per ottenere gli aggregati necessari al ciclo produttivo.

4. L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il lavaggio del conglomerato non è vietato e soddisfa tutti i requisiti richiesti ai materiali necessari per ottenere gli aggregati. Come detto precedentemente, il conglomerato è assimilabile alle ghiaie grezze estratte dalle cave (materia prima) e si può considerare un succedaneo delle stesse, che richiede un lavaggio per ottenere gli aggregati idonei all'uso, necessario anche nella produzione dei materiali originari provenienti dalle cave.

⁹ L. Prati, *Sottoprodotto e "normale pratica industriale": necessità di un'interpretazione che tenga conto della finalità della norma*, Ambientediritto.it, 2013

Il suo utilizzo non comporta un maggiore impatto ambientale che se fossero utilizzate, come materie prime, le ghiaie grezze.

L'impatto ambientale è dato dal consumo di acqua per il lavaggio, che però viene riutilizzata nel ciclo produttivo e non comporta pertanto un maggior consumo nel ciclo di produzione del conglomerato.

Le acque di lavaggio sono sottoposte a sedimentazione, un processo di depurazione che produce fanghi di scarto, che, come si dirà più avanti, potrebbero essere riutilizzati nello stesso ciclo.

Si potrebbe obiettare che se si utilizzassero le ghiaie lavate, non vi sarebbero questi fanghi, ma vi sarebbero, allora, i fanghi originati dal lavaggio delle ghiaie presso le cave.

Nel ciclo globale, con riferimento all'ambiente, oltre ad un considerevole risparmio di materiale estratto, con evidente minore impatto ambientale, vi sono anche minori impatti dovuti al trasporto dei materiali. In definitiva, dal punto di vista ambientale complessivo, non vi è un peggioramento ma, caso mai, un miglioramento, per risparmio sia di materia sia di energia.

Il materiale che ha fatto presa

Il materiale che si origina dalle vasche di lavaggio, costituito dal cemento che ha fatto presa, come tale non ha certamente un uso e quindi, normalmente, viene considerato rifiuto e smaltito in discarica. Tuttavia, si fa presente che se esso venisse frantumato e vagliato, operazione che attualmente non risulta praticata o poco praticata, esso potrebbe essere riutilizzato nuovamente nella preparazione del conglomerato come parte degli aggregati, avendo caratteristiche analoghe al pietrisco. L'operazione di frantumazione è una normale pratica industriale che viene utilizzata nel ciclo di preparazione del pietrisco.

Invece di procurarsi il pietrisco, l'azienda ben potrebbe procurarsi rocce grezze e frantumarle per ottenerlo. A nessuno verrebbe in mente che tale operazione è un recupero di rifiuti. Allo stesso modo il cemento consolidato prodotto in azienda, che è analogo alle rocce, si presta a fungere da aggregato ed è quindi un sottoprodotto che, con normale operazione di frantumazione può essere riutilizzato.

A nostro giudizio, quindi, anche tale materiale, se non destinato alla discarica ma alla produzione del conglomerato cementizio non può essere considerato un rifiuto ma un sottoprodotto. Del resto se tale materiale non è destinato all'abbandono ma alla frantumazione, rimane all'interno del ciclo di produzione e, in tal caso, manca la condizione soggettiva di rifiuto e quindi l'operazione è un autorecupero, che è contraddittorio con il concetto di rifiuto.

Secondo questa interpretazione una variante del riutilizzo del conglomerato preconfezionato di rimanenza potrebbe essere anche quello di effettuare delle gettate nel sito, macinare le stesse e vagliarle per ottenere un aggregato con pezzature idonee ad essere utilizzato nella produzione di nuovo conglomerato.

Tale macinazione o frantumazione è analoga a quella effettuata sulle rocce per ottenere il pietrisco e, quindi, un normale trattamento della pratica industriale di preparazione degli aggregati.

Si contesta l'affermazione di cui al punto 6 della sentenza 34284/15: La natura di rifiuto del materiale suddetto, inoltre, risulta ulteriormente dimostrata dalla circostanza, pure accertata dal giudice di merito, che, anche dopo le attività di trattamento, parte del materiale veniva avviato allo smaltimento o al recupero presso terzi utilizzando le procedure previste per il deposito temporaneo, applicabile come è noto, ai rifiuti.

Il trattamento effettuato sul sottoprodotto non recupera tutto il materiale. Ad esempio, il cemento che si rapprende nelle vasche, di norma viene scartato come rifiuto. Ciò non significa che tutto il materiale di partenza, il conglomerato cementizio preconfezionato, sia un rifiuto.

Nel momento in cui si debba effettuare un trattamento, permesso dalla nozione di sottoprodotto, necessariamente si recupera solo una parte mentre un'altra, non recuperabile, deve essere scartata e diventa quindi rifiuto, ma solo questa parte non tutto il materiale di partenza.

Non tutto quello da cui si origina un rifiuto è un rifiuto.

Sarebbe come dire che poiché le ghiaie estratte dalle cave debbono essere lavate e dal lavaggio si originano il prodotto ghiaia ma anche terra e altri inerti che debbono essere scartati come rifiuti in quanto non riutilizzabili, allora la ghiaia di cava sono un rifiuto e il trattamento di lavaggio un trattamento rifiuti.

Espandendo all'eccesso tale interpretazione, poiché da quasi tutti i materiali lavorati per realizzare prodotti si formano rifiuti, allora tutti i materiali di partenza sono rifiuti e tutti i processi di produzione sono trattamento rifiuti! Tale interpretazione porterebbe a conclusioni assurde.

In alcune operazioni di riutilizzo di sottoprodotti, non nel caso considerato, si potrebbero originare, alcune volte, dei materiali che non possono essere riutilizzati. Solo questi sono rifiuti non il sottoprodotto di partenza.

Il fatto che dall'utilizzo del sottoprodotto si formino rifiuti non dimostra che il sottoprodotto sia un rifiuto.

Acqua di lavaggio delle betoniere

L'acqua di lavaggio delle betoniere è un refluo liquido, costituito da acqua e cemento sospeso, che potrebbe essere scaricato in un idoneo corpo recettore, previa adeguata depurazione, ad esempio mediante sedimentazione. In tal caso, non sarebbe un rifiuto ma acqua di scarico che deve rispettare i limiti stabiliti dalla norma sulle acque di scarico (parte III del TUA e non IV). Tuttavia, tale acqua di scarico presenta caratteristiche idonee per essere riutilizzata nello stesso ciclo di produzione ove non sono richieste particolari restrizioni, se non il rispetto di caratteristiche tali da non inficiare la qualità del prodotto. Se, una volta chiarificate, le acque di lavaggio non vengono scaricate in corpi recettori ma restano all'interno del ciclo produttivo, esse sono acque di processo. Finché le acque rimangono all'interno del ciclo produttivo non sono mai rifiuti. Lo diventerebbero solo se esse fossero smaltite all'esterno con soluzione di continuità dello scarico, come, ad esempio, il trasporto con autobotte a smaltimento, ma non a riutilizzo in un altro impianto di produzione del conglomerato preconfezionato, poiché si configurerebbero come un sottoprodotto.

Le sentenze citate non lo affermano, ma si è generata un'interpretazione restrittiva, dettata dalla preoccupazione, che le acque di lavaggio delle betoniere, negli impianti di produzione del conglomerato preconfezionato, siano sempre un rifiuto.

Se valesse questa interpretazione, allora qualunque acqua di lavaggio, in un qualsiasi processo produttivo, sarebbe un rifiuto.

Ad esempio, in un'industria galvanica, i pezzi galvanizzati vengono lavati. L'acqua di lavaggio è un rifiuto? No, acqua di scarico. Tale acqua viene depurata, ad esempio mediante trattamento con resine a scambio ionico e riciclata in quanto acqua demineralizzata. Il trattamento di depurazione è un trattamento rifiuti?

A quali conclusioni assurde portano queste interpretazioni!




Fig. 1 Ciclo della produzione dei manufatti cementizi (non segnato il ricircolo dell'acqua).